

INFORMATICA E ORDINAMENTO GIURIDICO

Collana diretta da VITTORIO NOVELLI e coordinata da ETTORE GIANNANTONIO

Serie « ATTI E DOCUMENTAZIONE »

9

Per un tribunale internazionale dell'ambiente

a cura di

AMEDEO POSTIGLIONE

Atti del Convegno

Roma, 21-24 aprile 1989



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - MILANO

PRESENTAZIONE

Il presente volume raccoglie le relazioni di 54 esperti presenti al Congresso tenutosi in Roma, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei dal 21 al 24 aprile 1989 sul tema: « Per un efficace diritto internazionale dell'ambiente e per la creazione di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente presso l'ONU».

Un Congresso difficile ma pienamente riuscito, perché preceduto da un lungo lavoro preparatorio e da contatti con esperti di molti Paesi. Le idee, quando hanno una aderenza in bisogni reali, subiscono un fenomeno di autoaccelerazione: questo spiega la presenza di 32 Paesi, l'interesse per il dibattito in sedi non solo scientifiche, ma anche istituzionali.

L'idea di fondo è che per l'aggravarsi della situazione ambientale nel pianeta, all'uomo debba essere riconosciuto il massimo di responsabilità in termini giuridici e politici: un diritto all'ambiente quale nuovo diritto umano, a dimensione universale nello spazio (senza distinzione tra est e ovest, nord e sud del pianeta) e nel tempo (una considerazione effettiva delle generazioni future).

Questa idea è stata accolta dal Congresso e si è passati, anzi, alla proposizione di iniziative per la piena attuazione: una convenzione internazionale sull'ambiente, organizzata su iniziativa dell'ONU, e, nell'ambito di essa, la previsione degli organi di controllo e gestione (una Alta Autorità o Agenzia per l'Ambiente) e di garanzia (un Tribunale internazionale dell'Ambiente, accessibile anche agli individui, che prevenga e giudichi dei crimini ecologici internazionali, quali offese ad un diritto umano).

È prevalsa l'idea che per la novità e rilevanza di fenomeni sovranazionali (quali piogge acide, buco di ozono, inquinamento transfrontaliero, manipolazioni genetiche, minacce a patrimoni naturali vitali, come Amazzonia, Oceani, Spazio) interessanti l'ambiente, in un sistema planetario definito e limitato, accanto agli organi internazionali esistenti (tipici delle relazioni interstatuali) debbano aggiungersi organi nuovi (tipici delle relazioni tra individui) in un mondo che si unifica sempre più. Le relazioni pubblicate, pur nella loro apparente dispersione, ruotano tutte sulle idee sopra indicate: diritto all'informazione; diritto alla partecipazione (come singoli ed associazioni); diritto di accesso ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali; responsabilità civile per danno ambientale, in sede nazionale, comparata e internazionale, nei profili preventivi e ripristinatori; insufficienza delle attuali norme di diritto internazionale (Antartide; Oceani; Atmosfera; Natura; produzioni nucleari; rifiuti tossici; piogge acide; fascia di ozono; ecc.).

Il volume non comprende gli interventi orali svolti, che si spera di poter pubblicare successivamente ove possibile, insieme con le relazioni finora non pervenute.

La raccomandazione finale è proiettata verso il futuro: il lavoro di promozione e di coordinamento per la creazione di un Tribunale internazionale dell'Ambiente deve continuare.

A Roma si è aperta soltanto una porta, ma era forse il passo più difficile, reso possibile da un clima fiducioso di collaborazione di associazioni, di enti privati e pubblici, ai quali si rinnova il più vivo ringraziamento.

AMEDEO POSTIGLIONE

FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA

Primo Presidente Aggiunto Corte Suprema di Cassazione

Signor Presidente dell'Accademia dei Lincei, Signore e Signori, l'Accademia Nazionale dei Lincei ha voluto conferire al nostro Convegno il prestigio incomparabile di questa sede, ed io esprimo il profondo ringraziamento della Corte Suprema di Cassazione al Suo presidente, l'insigne professore Edoardo Amaldi. Mi piace ricordare che questa fu anche la sede della prima riunione, nel 1968, del Club di Roma fondato da Aurelio Peccei, che da quell'evento prese il nome e che poi ebbe tanta parte nel suscitare la coscienza ecologica collettiva intorno ai «limiti dello sviluppo» umano, e nel provocare - come fu scritto - un profondo riesame dei valori che hanno retto le società occidentali negli ultimi due secoli.

L'ospitalità che ci è offerta oggi dall'Accademia dei Lincei mi pare esprima il significato di un necessario collegamento fra la scienza ed ogni tentativo di definizione degli strumenti giuridici per la difesa dell'ambiente, che non può non adeguarsi alle indicazioni che alla scienza spetta tracciare per la soluzione dei più gravi problemi ecologici, anche se essi sono figli dell'evoluzione scientifica e tecnologica.

Può forse sorprendere che non un'istituzione accademica, ma un'istituzione giudiziaria nazionale come la Corte di Cassazione abbia indetto un Congresso internazionale per la promozione di un diritto internazionale dell'ambiente. La risposta è che la Cassazione italiana deriva il suo titolo di legittimazione proprio da una sua antica vocazione al collegamento con la scienza, fin da quando, oltre un ventennio fa, operò la scelta di elaborare e utilizzare metodi di informatica per l'organizzazione del proprio lavoro, contribuendo così grandemente alla nascita e allo sviluppo dell'informatica giuridica.

L'alto livello di esperienza e di efficienza dimostrato in questo campo con la realizzazione di un sofisticato sistema di informatica ormai noto in tutto il mondo, gestito dal Centro elettronico di documentazione diretto dal presidente Vittorio Novelli, è all'origine di un accordo con la Comunità economica europea, la quale ha affidato alla Corte di Cassazione italiana l'attività di raccolta della giurisprudenza degli Stati membri della Comunità in materia ecologica, in relazione ai vari settori concernenti l'acqua, l'aria, i prodotti tossici, la protezione della natura, i rifiuti, il rumore.

Il gruppo di lavoro incaricato dell'esecuzione dell'accordo ha raccolto finora ben 9.000 documenti nella lingua originale e in inglese, disponibili alla ricerca da ciascun dei 1.500 terminali collegati con il Centro elettronico della Cassazione in Italia e all'estero.

Nell'ambito dello stesso progetto, un accordo parallelo, relativo alla raccolta delle norme e della dottrina, è stato stipulato dalla Comunità con l'Unione internazionale per la conservazione della natura, che ha sede a Bonn.

La Comunità economica europea ha così dimostrato di attribuire fondamentale importanza all'informazione in ambito internazionale come elemento imprescindibile di un politica ambientale, nella consapevolezza che per essere davvero efficace essa non può non essere sovrastatale.

È questa stessa consapevolezza che oggi riunisce voi tutti qui a Roma nel nostro Convegno, insieme alla convinzione che l'opera dei giuristi, oltre ad essere indispensabile per l'attuazione di quella politica, deve anche esserne stimolo e promozione, attraverso la prefigurazione e la proposta dei meccanismi occorrenti per coordinare l'attività degli Stati e per unificarla in organismi che li trascendano, la necessità della cui azione, capace di imporsi sulle sovranità territoriali, si rivela sempre più impellente quando è in gioco l'ecologia, quando cioè sono in gioco gli interessi vitali e le speranze stesse dell'umanità.

Una partecipazione così ampia e qualificata di esperti, provenienti da oltre 30 Paesi, conferisce al Congresso un alto livello scientifico e garantisce risultati di grande rilievo, che io mi auguro possano tradursi nell'attuazione dei progetti che saranno discussi e proposti, primo fra tutti quello di un Tribunale internazionale dell'Ambiente.

Agli illustri convegnisti io dò il benvenuto e rivolgo il saluto della Corte di Cassazione, insieme al più vivo ringraziamento al coordinatore del Congresso Consigliere Amedeo Postiglione.

Dichiaro quindi aperto il Congresso «per la promozione di un efficace diritto internazionale dell'ambiente e di un Tribunale internazionale dell'ambiente presso le Nazioni Unite».

EDOARDO AMALDI

Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei

Signor Presidente Galli Fonseca, è per me un grande onore e un piacere darle il benvenuto a nome dell'Accademia e mio personale, a Lei e a tutti i partecipanti a questa importante riunione.

Io voglio essere molto breve e vorrei ricordare che l'interesse dell'Accademia per i problemi ambientali è molto antico; ha le sue radici assai lontane sin dalla sua fondazione. I suoi fondatori nel 1603 erano molto interessati proprio ai problemi della natura e hanno avuto sempre un grande interesse. Anche in tempi recenti, l'Accademia soprattutto per interesse del nostro socio ed *ex* Presidente Giuseppe Montalenti, genetista e naturalista, ha avuto sempre un grande interesse nella difesa della natura.

Infatti, ha costituito una Commissione per la difesa della natura e, negli anni recenti, ha organizzato ogni anno una giornata dedicata all'ambiente. Diciamo che, per l'Accademia, non è nuova questa tematica. Per noi è forse nuovo questo aspetto giuridico molto interessante che Voi discuterete. Ma il problema dell'ambiente è un problema che a noi è sempre molto interessato. L'Accademia Nazionale dei Lincei ha offerto volentieri il Suo patrocinio ed ospitalità per l'inaugurazione di questo primo Congresso Internazionale in materia giuridico-ambientale.

L'iniziativa per la creazione di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente appare quanto mai necessaria e urgente anche nella Comunità Scientifica. Confidiamo, pertanto, che la presenza di qualificatissimi Esperti dei vari Continenti porti un decisivo contributo per far progredire una idea nata a Roma, di grande valore universale.

VITTORIO NOVELLI
Direttore del CED

Desidero ringraziare, quale Direttore del Centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione le alte autorità che hanno onorato la manifestazione, l'Accademia dei Lincei che ci ospita, nonché gli altri enti che hanno permesso questo Congresso organizzato nell'ambito delle iniziative assunte da anni dal CED per fornire un proprio contributo al grande progresso mondiale di tutela dell'ambiente, dopo decenni di completo degrado, giunto alla soglia di una vera invivibilità terrestre.

Uguale ringraziamento è rivolto ai tanti esperti dei vari Paesi che, anche da molto lontano, hanno raccolto il nostro invito, arricchendoci della loro esperienza.

Queste iniziative del CED hanno permesso la formazione di valide banche di dati giuridici, una delle quali riguarda la regolamentazione dei Paesi della CEE e le loro interpretazioni giurisdizionali e dottrinarie. Tale banca vede in linea e quindi consultabili attraverso terminali, la documentazione giuridica ambientale relativa ai 12 Paesi della Comunità, compresa quella elaborata dal noto istituto tedesco IUCN con il quale il CED ha ottimi rapporti ed i cui rappresentanti abbiamo oggi il piacere di ospitare.

Tale banca, oggi, è stata oggetto di una convenzione tra il CED e il Ministero dell'Ambiente, dopo la creazione di tale dicastero che nell'iniziativa è succeduto al Ministero di Grazia e Giustizia, allo scopo di assicurare l'aggiornamento e l'incremento degli archivi pur interessando, a tal fine, le amministrazioni ed enti dei Paesi CEE nonché le stesse strutture comuni

tane, per l'ottenimento di validi supporti, in termini di documentazione e finanziamenti.

* * *

Noi siamo sempre più convinti che la conoscenza informatica delle regolamentazioni costituisca la premessa indispensabile per assicurare una corale risposta ai molteplici problemi ambientali che la moderna civiltà pone in essere. Questo è il motivo del nostro impegno anche a promuovere convegni che permettano di individuare idonei settori d'intervento. In proposito e per la parte d'interesse internazionale, va sottolineata l'attiva, ufficiale collaborazione del Ministero degli Affari Esteri con il Centro elettronico della Cassazione in virtù della quale è possibile oggi affermare che tutta la documentazione giuridica di tale dicastero, d'ovvio interesse generale, è già oggi disponibile e lo sarà sempre meglio nell'immediato prossimo futuro, negli archivi elettronici, consultabili nel rispetto delle norme che regolano l'accesso alle banche dati del servizio pubblico nazionale d'informatica giuridica. Ciò vale per i trattati bilaterali e multinazionali, per le convenzioni, per la documentazione cosiddetta minore. È un grande risultato per il nostro Paese, che ho l'onore di poter oggi annunciare in virtù dell'apporto dei vari uffici del dicastero ed in particolare dell'ufficio per i Trattati e del Contenzioso diplomatico.

In ragione di tale esigenza, va anche vista la ricognizione congressuale delle regolamentazioni internazionali esistenti e da promuovere, per la tutela ambientale la cui necessità è stata, se così si può dire, ribadita da tanti recenti avvenimenti.

* * *

Infine la proposta di costituire un tribunale per l'ambiente presso l'ONU si inquadra in questa esigenza di internazionalizzare il problema, che non può restringersi alle regolamentazioni nazionali.

Tale internazionalizzazione richiede anche la regolamentazione di flussi transfrontalieri dei dati su supporti elettronici, così da rendere disponibili, a tutti coloro che in ragione di attività di rischio, possono subire danni, le informazioni occorrenti per tempestivi interventi giuridici e operativi anche fuori dei confini nazionali.

Nella prospettiva di così gravi e rilevanti motivi di studio, non posso che augurare il migliore successo ai lavori di così importante assise assicurando che il Centro che ho l'onore di rappresentare, continuerà sempre più a porsi al servizio di una causa che ci accumuna tutti in quanto cittadini del mondo.

LUIGI FERRARI BRAVO

Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri

Sono qui questa sera, per portare il saluto e l'auspicio di riuscita dei lavori da parte del Ministero degli Esteri e personalmente del Ministro Giulio Andreotti, che mi ha incaricato di farlo.

Mi ha incaricato di farlo con sincera adesione che egli porta agli scopi per i quali questo Convegno è stato organizzato. Scopi che attengono alle basi fondamentali della tutela della dignità della persona umana, come giustamente è stato ricordato negli interventi che si sono susseguiti intorno a questo tavolo.

Effettivamente il diritto ambientale è un aspetto importante del diritto collettivo alla vita. Mi pare di poter dire onestamente che l'azione che conduce il Governo Italiano nei vari fori internazionali in cui si discute di temi ambientali mi sembra coerente ed energicamente rivolta al raggiungimento di sempre più alti traguardi nella protezione dei beni ambientali. Questo vale sia per l'azione internazionale che è stata condotta sull'onda della commozione, susseguita al disastro di Cernobyl, sia anche per l'attività svolta in una maniera intelligente per la stipulazione di nuove Convenzioni a protezione dell'ambiente.

Importante è stata la presenza in sede UNEP e anche in altri fori internazionali come la riunione recente tenutasi all'Aja. Una azione severa, magari silenziosa, comunque è stata condotta nei confronti degli operatori appartenenti alla nostra società nazionale che possono essersi resi colpevoli in zone lontane di attentati alla sanità ambientale; tutti comprendono i riferimenti ai quali io alludo.

Ebbene in tutti questi campi (e ultimo, ma non meno importante, per la redazione di Convenzioni internazionali riguardanti ecosistemi estremamente fragili e delicati come l'Antartide) mi pare si possa intravedere una linea coerente di pensiero intesa alla salvaguardia del bene fondamentale dell'ambiente.

Ci sono le idee, ci sono i progetti e ci sono i fatti. La politica è l'arte del possibile.

Vorrei con questo ripetere la viva adesione alle finalità di questo Convegno e il sincero interesse che porterà e porta il Ministro degli Esteri all'approfondimento di quelli che saranno i risultati, anche sotto il piano propositivo del Convegno stesso e diciamo l'impegno a valutarli in tutta la loro portata.

Ovviamente il diritto alla vita di cui è espressione il diritto alla qualità dell'ambiente è un diritto che va salvaguardato in tutte le sue proiezioni e soprattutto non ponendone l'onere tutto quanto a carico di una parte soltanto dell'umanità. Voglio dire che la sacrosanta battaglia a favore dell'ambiente deve essere accompagnata da un'altra sacrosanta battaglia a favore di tutte le popolazioni del mondo, anche di quelle che potrebbero in ipotesi ritenere rallentato il proprio legittimo interesse allo sviluppo economico da necessità di tutela ambientale. Occorre un'azione di sostegno a favore di queste popolazioni, perché se l'interesse e il diritto all'ambiente è un bene da noi sentito, è un bene e un interesse sentito anche da altre popolazioni meno fortunate della nostra.

Grazie e auguri a tutti.

AMEDEO POSTIGLIONE

PER LA PROMOZIONE DI UN EFFICACE DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE E DI UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE PRESSO L'ONU

I. PER UN DIRITTO INTERNAZIONALE AMBIENTALE PIÙ EFFICACE.

A) *Gli oceani.*

Gli oceani sono «beni comuni dell'umanità»: da essi è nata la vita e questa è possibile sulla terra solo se tali ecosistemi conservano le loro funzioni vitali.

Su iniziativa delle Nazioni Unite è stata elaborata una Convenzione sul «diritto del mare» a Montego Bay, 10 dicembre 1982 che richiede di essere attuata.

Bisogna lavorare per un sistema integrato internazionale di gestione degli oceani: fondali marini; salvaguardia della funzione ecologica delle piattaforme continentali; divieto assoluto di pesca di alcune specie; controllo quantitativo della pesca ordinaria; divieto di scarico di rifiuti; estensione del principio di responsabilità civile dai settori già coperti (incidenti nei trasporti di idrocarburi) ed altri; creazione di ampie zone biologiche protette; disciplina della navigazione di diporto; controllo delle coste e del loro supersfruttamento turistico; ecc. Gli oceani, ed i mari in genere, sono il primo esempio di problema oggettivamente sovranazionale per la cui soluzione occorre una risposta di pari livello (principio di mondialità).

B) *Lo spazio.*

Lo spazio è un «bene comune dell'umanità». La pellicola vitale che circonda il pianeta è sensibilissima.

Il diritto internazionale deve poter garantire alcune caratteristiche fondamentali di esso: utilizzabilità a scopi pacifici (satelliti per telecomunicazioni o per lo studio della terra; osservatori privilegiati dell'universo; stazioni per viaggi interplanetari; divieto assoluto di strumenti militari, nucleari e non; conservazione degli equilibri ecologici per le interrelazioni esistenti con l'ecologia terrestre ed extraterrestre).

Lo spazio è un altro esempio di problema oggettivamente sovranazionale, che non può essere risolto con gli attuali strumenti giuridici.

Un principio di responsabilità giuridica si impone soprattutto per garantire gli equilibri ecologici della sottile pellicola vitale che circonda la terra.

Oggi la responsabilità è limitata alle cadute accidentali di ordigni nucleari, ossia a strumenti che non dovrebbero essere utilizzati nello spazio.

C) *L'Antartide.*

Il Trattato antartico (Washington, 1 dicembre 1959) ha prodotto risultati modesti, ma pur sempre utili, almeno a livello di principio: utilizzazione pacifica;

divieto di attività militari; divieto di esperimenti nucleari; divieto di scarico di rifiuti radioattivi; libertà di ricerca scientifica. Ma ora le pressioni per lo sfruttamento delle risorse di questo continente si fanno molto forti.

La questione fondamentale ed urgente oggi è se l'Antartide debba considerarsi «patrimonio comune dell'umanità» e con quali strumenti giuridici poter assicurare questa finalità.

Si propone una nuova Convenzione internazionale che faccia dell'Antartide una «Riserva naturale mondiale».

Accordi particolari non sono da soli sufficienti, perché servono a «coprire» la sostanza: l'utilizzazione e lo sfruttamento da parte di un numero ristretto di Paesi (in pratica i più ricchi e tecnologicamente attrezzati).

Non bastano perciò la Convenzione del 1972 per la protezione delle foche e la Convenzione del 1980 sulla conservazione della fauna e flora marina: questi strumenti giuridici sono certamente utili, ma non sufficienti.

Occorre che l'ONU intervenga per conservare i risultati finora acquisiti; prevenire le pressioni di sfruttamento dei minerali; neutralizzare le pretese di ordine territoriale di alcuni Stati; migliorare il sistema di informazione e creare una «autorità internazionale di gestione» a fini ecologici e di ricerca, con l'obbligo di riferire periodicamente all'ONU e con budget di supporto finanziato dalla Comunità internazionale.

Anche in questo caso bisogna attuare il principio di mondialità (risposta sovranazionale ad un problema oggettivamente internazionale).

D) *L'Amazzonia.*

Si propone la costituzione di una «Riserva naturale mondiale» con compensazione economica da parte degli Stati della Comunità internazionale (in specie dei più ricchi) finalizzata ad attività compatibili delle popolazioni residenti ai margini o dentro l'immenso ecosistema.

Anche in questo caso l'ONU deve assumere un'iniziativa precisa, creando organi di controllo e di giudizio adeguati al problema.

E) *La diversità genetica.*

Oltre all'Amazzonia, esistono altre grandi zone ecologiche (soprattutto *foreste pluviali tropicali*) che richiedono di essere conservate (es. in Africa e nell'Asia sud orientale).

L'esportazione di legni tropicali pregiati in grandi quantità non è compensata dalle politiche occidentali di protezione delle proprie foreste: è solo un esempio della necessità di nuove regole a livello internazionale.

Un accordo internazionale sui legni tropicali è stato firmato a Ginevra il 18 novembre 1983, ma è del tutto inadeguato.

Milioni di specie vegetali ed animali (compresi gli insetti) rischiano di scomparire, con il loro sistema ecologico di base, ed in tal modo si perde un

patrimonio unico per la ricerca e la medicina che deve essere garantito a favore delle future generazioni.

La Carta mondiale della natura dell'ottobre 1982, adottata dall'ONU, contiene dei buoni principi: occorre da questi passare a strumenti giuridici più efficaci, partendo dal principio che *le specie sono «beni comuni» (o «risorse internazionali»); occorre rivedere in modo organico la normativa internazionale esistente* (Convenzioni di Berna, Bonn e Washington).

Una nuova Convenzione dovrà meglio definire la nozione di «specie protette» e precisare il ruolo degli Stati, (che conservano la loro sovranità) e quello della Comunità internazionale (che sostiene, aiuta ed in certi casi sanziona).

Si propone la creazione di una Banca ecologica mondiale, con lo scopo di aiutare i governi a conservare gli ecosistemi o habitat a certe condizioni (adozione di politiche di conservazione con relativi controlli internazionali come condizione per ottenere prestiti internazionali). Anche in questi casi non si può prescindere da una risposta internazionale (principio di mondialità) per problemi oggettivamente sovranazionali.

F) *Inquinamento atmosferico transfrontaliero.*

Le piogge acide sono una conseguenza dell'inquinamento. Da un singolo Paese il fenomeno si propaga ad altri e a tutto il Pianeta. Non basta più una politica basata solo sull'informazione, ricerche e impegni di collaborazione, se non si interviene alla fonte.

La Convenzione di Ginevra del 13 novembre 1979 è deludente; il protocollo di Helsinki dell'8 luglio 1985 riduce di poco le emissioni di zolfo e dei loro flussi transfrontalieri.

Se l'industria inquina, lo Stato che ne ricava benefici non può non essere ritenuto responsabile dei danni provocati a terzi. Si deve invocare l'art. 20 della Dichiarazione delle Nazioni Unite, contenente una norma primaria di diritto internazionale (secondo cui nessuno Stato può svolgere nel suo territorio attività a danno di altri Stati) ma occorre un'Autorità o un Tribunale che, a nome della Comunità internazionale accerti e sanzioni i comportamenti illeciti. In caso contrario manca la base di una regola di condotta a livello internazionale. Non è irrealistica questa prospettiva; il fenomeno esiste, è importante e gravissimo, anche nelle implicazioni economiche, sociali e politiche.

Non può essere che l'ONU a dover intervenire, facendo applicare il principio: «chi inquina paga» su base internazionale e imponendo una parallela politica di prevenzione con opportuni strumenti.

G) *Le produzioni pericolose.*

Non esistono garanzie internazionali adeguate nel settore delle produzioni pericolose (soprattutto chimiche).

Potenti società multinazionali stabiliscono strategie di localizzazione e produzione senza che i governi nazionali possano incidere in modo significativo (con

ritardo, sugli effetti, in modo settoriale). In questo campo (come insegnano la ICMESA di Seveso, Bophal, ecc.) si arriva troppo tardi, perché manca un meccanismo di prevenzione e non esistono regole giuridico-economiche adeguate (anche per la responsabilità civile) a livello internazionale.

H) *Rischi di incidenti nucleari.*

Il caso Chernobyl (non isolato) ha mostrato la vulnerabilità e gravità del rischio nucleare.

Il mondo è pieno di centrali nucleari (a scopi civili o militari), che hanno un potenziale impatto ambientale negativo (anche oltre le frontiere del Paese ospitante) che è poco considerato (vedi ad esempio art. 7 Direttive CEE sull'impatto ambientale). È gravissima l'assoluta mancanza del principio della responsabilità degli Stati per danno a livello internazionale.

Anche per questo occorre scoraggiare la produzione di un'energia non ancora affidabile (non solo nel momento della gestione, ma per la mancanza di una tecnologia di smaltimento oggi accettabile).

Il caso italiano merita di essere esportato (no al nucleare deciso con referendum popolare, ossia con strumenti di democrazia diretta).

I) *Fascia di ozono.*

I passi finora compiuti dalla Comunità internazionale sono utili, ma ancora molto inadeguati (Convenzione di Vienna 22 marzo 1985).

Occorre spostare l'accento sulle cause del fenomeno ed anticipare il divieto assoluto dell'impiego dei fluorocarburi.

Anche per questo appare urgente una nuova Convenzione internazionale per affermare un principio di prevenzione.

L) *Manipolazioni genetiche.*

L'ONU è chiamato ad occuparsene con urgenza, stabilendo alcuni principi di riferimento. Uno dei criteri di base da rispettare è quello di non intaccare il diritto alla vita, di ogni vita (umana, vegetale e animale), ma di limitarsi ad assicurare migliori condizioni di vita.

M) *Altri fatti integranti «crimine internazionale ecologico».*

Occorre che l'ONU si doti di una struttura permanente di giudizio di fatti costituenti «crimini ecologici internazionali».

Tale concetto va riferito alla violazione di una norma primaria internazionale (non posta cioè da trattati o convenzioni). Occorre definire meglio la nozione di «crimine ecologico internazionale»; quali i soggetti pubblici o privati responsabili; natura della responsabilità; tipo di sanzione; autorità decidente; garanzie giuridiche; criteri di valutazione del danno; ecc.).

Il «crimine ecologico internazionale» offende un diritto fondamentale di ogni uomo (l'uomo è uguale nello spazio, al di là delle frontiere nazionali e dei sistemi politici e sociali, né vive solo una generazione) e le norme primarie internazionali che proteggono tale diritto.

II. LA NECESSITÀ DI MODIFICARE IN MODO RADICALE IL SISTEMA ECONOMICO VIGENTE.

Non esistono, oggi, a livello internazionale strumenti giuridici e politici adeguati per risolvere alcuni grandi problemi oggettivamente sovranazionali: oceani; spazio; Antartide; Amazzonia e foreste tropicali; inquinamento transfrontaliero; produzioni pericolose; rischi di incidenti nucleari; fascia di ozono; manipolazioni genetiche; effetto serra; ecc.

La crisi ecologica è determinata da una serie di fattori che continuano ad alimentarla. Sostanzialmente domina una cultura economica non favorevole all'ambiente. Questa cultura non minaccia solo alcune risorse, ma tutte le risorse vitali (tra tutte l'aria e le acque); non colpisce alcuni luoghi, ma tutti i luoghi; non lede gli interessi di alcuni popoli, ma di tutti i popoli.

Il sistema economico dominante non è sostenuto solo da pochi produttori, ma da moltissimi produttori (piccoli, medi e grandi) e da un numero indefinito di consumatori (consumismo di massa) in un cerchio produzione-consumo su base internazionale difficile da spezzare (esportazione del modello produttivistico su base planetaria e problemi del rapporto nord-sud del mondo).

Questo sistema economico scarica i rifiuti nell'ambiente ed è obiettivamente inquinante.

È ancora un sistema che non accetta limiti significativi (sul se, quando e come produrre).

Il sistema economico è anche in grado di «assorbire» la cosiddetta cultura ambientale oggi emergente con meccanismi molteplici, palesi e occulti (es. il principio di compatibilità ambientale è inteso come subordinazione della tutela dell'ambiente alla condizione che essa non comporti costi eccessivi per le imprese; il dominio sui mass media; il ruolo solo apparente di mediazione dei partiti; l'avallo formale e sostanziale delle stesse istituzioni, ecc.). Di conseguenza si ottiene l'effetto voluto di uno «spostamento», di un «differimento» delle iniziative necessarie per arginare la crisi. L'aspetto più impressionante della crisi sta nella funzione «non positiva» delle istituzioni pubbliche oggi esistenti: al di là delle apparenze esse non difendono l'ambiente, ma ancora l'interesse economico ad esso contrario.

Si è determinato un distacco delle «persone» dai «governi», e questi sono stati «scavalcati» dai nuovi fenomeni per miopia politica, connivenza o anche semplicemente per impreparazioni tecnico-scientifica.

L'emergere dell'ambiente come diritto umano si pone, dunque, in contrasto potenziale con le stesse istituzioni, come oggi gestite. La storia dell'evoluzione dei diritti umani registra «conflitti», che sostanzialmente mirano non a sopprimere le istituzioni, ma a modificarne il modo di agire.

Questo aspetto era già sottolineato da Jefferson, autore della Dichiarazione d'Indipendenza americana: «Teniamo per certe le verità seguenti: tutti gli uomini sono creati uguali; sono dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili; fra questi diritti si trovano la vita, la libertà, la ricerca della felicità. *I Governi sono stabiliti dagli uomini per garantire questi diritti* ed il loro giusto potere emana dal consenso dei governanti.

Tutte le volte che una forma di governo diviene distruttiva di questo scopo, il popolo ha il diritto di cambiarla, di abolirla e di stabilire un nuovo governo fondato sui predetti principi...». Esclusa la violenza come metodo, non si può negare che la lotta ecologica presenta caratteri di particolare durezza in prospettiva crescente.

Una voce autorevole in questa direzione viene dal Santo Padre Giovanni Paolo II, in un discorso tenuto a Roma il 20 febbraio 1989: «Ci troviamo di fronte all'affermarsi di modelli economici che, accanto a innegabili successi, presentano al loro interno dei germi pericolosi di degenerazione, sia a livello dei singoli paesi che su scala internazionale. Ne sono segni evidenti la crescita delle vecchie e nuove povertà, l'aumento del divario tra Paesi ricchi e Paesi poveri, il degrado ambientale».

Nel suo discorso, inoltre, papa Wojtyła si è soffermato su un altro tema «classico» della sua dottrina sociale, richiamando l'esigenza «sempre più urgente» di una maggiore partecipazione decisionale dei popoli allo sviluppo mondiale, «nelle sedi dove vengono prese le decisioni che riguardano la vita dell'intera comunità». «Quello che possiamo chiamare *il principio di mondialità* secondo cui è di competenza mondiale tutto ciò che è di interesse mondiale - ha spiegato - deve essere posto a fondamento dei rapporti sociali, economici e politici» perché «l'interdipendenza non può più essere soltanto il risultato di determinati processi storici: dal punto di vista morale, infatti, essa si pone ormai come criterio delle scelte e dei comportamenti della famiglia umana e ciò *richiede una revisione profonda dei principi che hanno regolato finora i rapporti internazionali*».

Analoghe preoccupazioni sono espresse dai rappresentanti di altre Religioni e Culture.

Come operare? Si ritiene che la Comunità internazionale debba rafforzarsi sotto il profilo sostanziale (con nuove norme) ed anche attraverso la creazione di nuovi Organi (sia amministrativi che giurisdizionali).

III. STRUMENTI DI GARANZIA ESISTENTI.

Per dare una idea sugli organismi giudiziari esistenti a livello sovranazionale, si riportano le seguenti brevi schede.

A) *Corte internazionale di giustizia dell'Aja.*

È un organo giudiziario permanente delle Nazioni Unite.

Le sue funzioni e la sua organizzazione sono regolate dalla Carta delle Nazioni Unite e da uno Statuto annesso.

Ha sede all'Aja in Olanda.

Si compone di 15 giudici, eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

La durata della carica è di 9 anni.

Svolge funzioni contenziose (cioè giudiziarie) ed anche consultive (pareri).

Risolve controversie tra gli Stati, che di comune accordo si rivolgono ad essa (normale Tribunale arbitrale). Se gli Stati interessati hanno accettato unilateralmente e preventivamente la giurisdizione della Corte, il procedimento può essere attivato anche su ricorso di uno solo degli Stati contendenti.

La Carta dell'ONU sancisce l'obbligo giuridico degli Stati di conformarsi alle decisioni della Corte di Giustizia: il Consiglio di Sicurezza adotta le misure per l'esecuzione delle sentenze.

Dal 1948 la Corte ha pronunciato alcune decine di sentenze e pareri.

B) *La Corte di giustizia della CEE in Lussemburgo.*

La Corte di giustizia è composta da giudici designati di comune accordo tra gli Stati membri.

I giudici sono assistiti da avvocati generali, che presentano un'analisi delle cause sottoposte alla Corte e formulano le relative conclusioni.

Possono presentare ricorso alla Corte:

- le istituzioni della CEE contro l'una o l'altra delle istituzioni stesse;
- la Commissione contro gli Stati membri;
- gli Stati membri contro la Commissione;
- le persone fisiche o giuridiche contro gli Stati membri o contro la Commissione.

I giudici nazionali conservano il potere di giudicare in merito alle azioni proposte dalle Autorità nazionali per l'applicazione e l'esecuzione coattiva della legislazione sull'ambiente. Essi possono presentare alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale prima di pervenire alla sentenza sul merito della causa.

La Corte di giustizia non ha normalmente il potere di applicare sanzioni, ma gli Stati membri sono tenuti, a norma del trattato, ad attenersi alle pronunce della Corte ed in generale vi si attengono. I Tribunali nazionali hanno naturalmente il potere di fare eseguire le proprie decisioni, comprese quelle in materia di diritto comunitario.

C) *La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.*

Sede: Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa.

Natura: Organo giudiziario creato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953 a seguito della ratifica dei 21 Stati membri del Consiglio d'Europa.

Competenza: Decide sulle violazioni dei diritti dell'uomo, oggetto della Convenzione (tra cui il diritto alla vita; il diritto ad un giudizio equo; il diritto al rispetto della vita privata e familiare; il diritto alla libertà di coscienza e religione, ecc.). Trattasi di diritti civili e politici che già ricevono protezione negli ordinamenti costituzionali dei singoli Paesi e che vengono a ricevere una garanzia ulteriore a livello sovranazionale.

Diritto di ricorso: Ricorso di singoli individui o gruppi di individui o organizzazioni non governative (art. 25 Convenzione); ricorso avanzato da singoli Stati membri del Consiglio d'Europa; ricorso proposto direttamente dalla Commissione Europea dei diritti dell'uomo (che ha un segretariato permanente a Strasburgo).

Composizione: 21 membri, quanti sono gli Stati del Consiglio d'Europa, eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Durata: 9 anni.

Udienze: Ordinarie con 7 giudici; plenarie con 21 giudici.

Procedura: La richiesta non anonima è esaminata prima dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo per stabilirne la ricevibilità. Trattasi di un filtro.

La Commissione fa un tentativo di conciliazione e solo se esso non riesce trasmette gli atti (con un rapporto dettagliato ed obiettivo) alla Corte.

L'udienza è pubblica. La sentenza è definitiva e deve essere motivata.

Il diritto alla difesa è assicurato.

Sanzioni: La Corte non ha poteri coercitivi.

L'esecuzione delle sentenze è affidata al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

IV. LE PROPOSTE DI UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE SUL DIRITTO DEL MARE (VALENCIA, DICEMBRE 1988).

Una Conferenza ambientale europea in Spagna ha proposto la creazione di un Tribunale Internazionale per l'Ambiente al fine di far osservare la legislazione ambientale sul mare, particolarmente nella regione mediterranea.

La conferenza del 15-17 dicembre 1988 fu finanziata in parte dalla Comunità Europea, e organizzata dall'Ufficio spagnolo degli «Amici della Terra»; è stata intitolata: «Prima sessione europea di lavori per la protezione della zona del Mediterraneo».

La dichiarazione finale del meeting non ha specificato quale organismo internazionale dovrebbe istituire e finanziare il Tribunale Ambientale.

I partecipanti alla Conferenza nel porto mediterraneo di Velenza erano circa 70 fra Ambientalisti e scienziati, spagnoli, francesi e greci. Ad essi si è aggiunta una rappresentanza di origine tunisina del «Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite» e una rappresentanza del Consiglio d'Europa di Strasburgo.

La dichiarazione finale del meeting ha stabilito che la legislazione esistente delle nazioni confinanti con l'area mediterranea dovrebbe essere sufficiente per proteggere la regione, a meno che non ci sia una mancanza di volontà nel farla rispettare.

La dichiarazione ha richiesto una pressione sui governi nazionali e regionali e sulle agenzie internazionali affinché aumentino la loro vigilanza sul Mediterraneo. La conferenza inoltre ha chiesto con urgenza che, quando vengano infrante le leggi ambientali, le denunce vengano fatte alla Comunità Europea o al Consiglio d'Europa.

Il Mediterraneo è stato descritto come un ecosistema in stato di declino ambientale dovuto ad un ipersviluppo unito ad un turismo spiccatamente di lusso.

Le cinque pagine della dichiarazione finale furono spedite ai governi e alle agenzie internazionali per spronare una discussione sulla proposta del Tribunale Ambientale per l'applicazione del diritto del mare.

La disposizione finale richiede un aumento dei fondi per l'ambiente da parte della Comunità Europea, maggiori controlli per le ricerche petrolifere e dei gas naturali del Mediterraneo e la messa al bando dalla regione di armi ed energia nucleare.

Il modello di Tribunale Internazionale dell'Ambiente proposto è di tipo settoriale e non si muove nella logica della protezione universale di un diritto dell'uomo.

V. LA PROPOSTA DI UNA AGENZIA INTERNAZIONALE (AJA MARZO 1989).

Su iniziativa di Francia, Olanda e Norvegia si è tenuto all'Aja un incontro nel marzo 1989 ed è stata presentata a 21 Paesi una proposta per la creazione di una nuova Agenzia presso l'ONU con competenza consultiva, di controllo ed anche attiva in materia di ambiente.

Le «misure destinate a promuovere l'effettiva applicazione delle decisioni della nuova Autorità sotto il controllo della Corte di Giustizia» devono contenere un «giusto indennizzo per le Nazioni penalizzate dalle scelte di protezione ambientale».

Non si tratta, dunque, di un Tribunale Internazionale dell'Ambiente, ma di una Autorità amministrativa e politica (pur necessaria) che lascia alla Corte di Giustizia dell'Aja i suoi compiti. La decisione di invitare all'Aja solo alcuni dei paesi industrializzati e alcuni dei Paesi in via di sviluppo ha creato una catena di risentimenti diplomatici.

All'appuntamento olandese mancavano Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. Australia, Brasile, India, Indonesia, Italia, Giappone e Venezuela hanno inviato in sostituzione del capo del governo uno dei ministri interessati.

La riunione dell'Aja è molto importante perché è un segno di una accelerazione a livello istituzionale internazionale della domanda di protezione dell'ambiente.

Le nuove questioni (esempio effetto serra, buco di ozono, desertificazione, ecc.) possono essere affrontate secondo Londra (Thatcher) con il rafforzamento delle istituzioni esistenti; altri pensano a nuovi organismi.

La proposta di una Agenzia internazionale dell'Ambiente verrà valutata quanto prima in sede comunitaria.

VI. LA PROPOSTA DI UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE A GARANZIA DI UN DIRITTO UMANO (ROMA A PARTIRE DAL FEBBRAIO 1988).

Un gruppo indipendente di cittadini italiani si costituiva in Roma nel febbraio 1988, con lo scopo di dare vita ad un Tribunale internazionale dell'Ambiente.

Non era chiaro in quale direzione muoversi (un Tribunale di ordine morale, un Tribunale istituzionale, una soluzione mista).

L'idea giuda rimaneva (e rimane) quella di trovare a livello internazionale una garanzia diretta a favore del diritto all'ambiente, inteso come diritto di ogni uomo (garanzia distinta da quella degli Stati).

Veniva costituito un Comitato provvisorio, con il compito di preparare un Congresso internazionale da tenere in Roma, per discutere del problema.

Seguiva sul piano nazionale italiano un'opera di sensibilizzazione presso le associazioni di protezione dell'ambiente ed attraverso iniziative di stampa.

Si segnala una presa di posizione contro lo scarico in mare di rifiuti industriali con interessamento della Corte Europea di Giustizia e del Parlamento Europeo.

Contatti informali venivano stabiliti con esperti di vari Paesi per sentire se l'idea di un tribunale internazionale dell'Ambiente, proposta dal Gruppo di Roma era da approfondire e sostenere. La data del Congresso veniva stabilita per il 21/24 aprile 1989 con un anno di anticipo e tenuta ferma, nonostante le obiettive difficoltà dell'iniziativa.

L'accelerarsi della crisi ecologica su grandi temi internazionali suggeriva di tenere effettivamente il Congresso, che veniva promosso formalmente dal CED, Corte di Cassazione e riceveva il patrocinio di vari Ministeri, Enti pubblici e privati e di associazioni di protezione ambientale.

Il Gruppo di Roma è soddisfatto di avere dato un contributo per l'iniziativa del Congresso, attraverso l'opera individuale dei suoi componenti e di altre persone sensibili al tema.

Propone per il futuro, per un periodo transitorio, una struttura permanente ed agile, in Roma, che continui a promuovere il Tribunale internazionale dell'Ambiente.

VII. CONCLUSIONI.

La spinta per un profondo rinnovamento del diritto internazionale dell'ambiente è molto profonda e riceve una positiva accelerazione per due ordini di cause (intimamente connesse).

a) emersione di problemi nuovi, oggettivamente internazionali (principio di mondialità);

b) reazione non solo dei governi ma delle persone umane, preoccupate per la vita (esercizio diretto del diritto all'ambiente, con una domanda crescente di informazione, partecipazione e azione dei singoli).

La risposta tradizionale dei Governi, legati al principio di territorialità, appare inadeguata.

In questo quadro sembra opportuno privilegiare le misure che prevengano nuovi danni, modificando in modo significativo il tipo di sviluppo economico ed equilibrando il rapporto nord-sud del Pianeta.

La proposta di nuove normative e di nuovi organi non ha alcun senso se l'assetto socio-economico del Pianeta non trova un equilibrio di complessiva compatibilità ambientale ed umana.

Fatte queste precisazioni, si possono avanzare alcune proposte (soggette ad integrazioni e rettifiche).

Si chiede:

1) *Una nuova iniziativa dell'ONU.*

Il ruolo dell'ONU in materia di protezione dell'ambiente non è adeguato alla gravità ed all'accelerazione del fenomeno su base planetaria.

Finora questo ruolo si è espresso:

- attraverso una Conferenza internazionale tenuta a Stoccolma nel 1972;
- la creazione di un Programma per l'Ambiente (PNUE) nel 1972, su iniziativa dell'Assemblea Generale, con organi permanenti: un segretariato a Nairobi; un Consiglio di Amministrazione di 55 Stati membri; un Comitato di coordinamento chiamato CEE; un Fondo per l'Ambiente, con finanziamento degli Stati per circa 30 milioni di dollari all'anno;
- la creazione nel 1983 della Commissione Mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, che ha elaborato il Rapporto Brundtland (1988).

2) *Una convenzione universale dell'ambiente come diritto dell'uomo.*

Appaiono maturi i tempi per la convocazione da parte dell'ONU di una nuova Conferenza internazionale sull'ambiente dopo quella di Stoccolma del 1972 e la elaborazione ed approvazione di una Convenzione universale dell'ambiente come diritto dell'uomo, che definisca:

- il principio del diritto di ogni uomo all'ambiente e ne precisi il contenuto giuridico irrinunciabile: informazione; partecipazione; azione; obblighi principali degli Stati; ecc.
- gli organi incaricati di promuovere e far rispettare questo diritto umano.

3) *La creazione di una Commissione mondiale sull'ambiente come diritto dell'uomo.*

La Commissione, con carattere di organo permanente, potrebbe essere costituita da eminenti giuristi in numero uguale a quello degli Stati che abbiano ratificato la Convenzione, eletti dalla Assemblea Generale dell'ONU (o scelti dal Segretario Generale) da una lista presentata dai singoli Stati. Un terzo dei membri potrebbe essere scelto direttamente dal Segretario Generale dell'ONU, tra personalità indipendenti, che non rappresentino i loro governi.

La durata dell'incarico potrebbe essere di sei anni. La Commissione potrebbe avere una base finanziaria assicurata dall'ONU, un Segretariato permanente, una sede per le riunioni, un Presidente, nominato dal Segretario Generale dell'ONU. Compiti della Commissione: esaminare le istanze relative a violazioni dell'ambiente, come diritto umano; attivare inchieste; promuovere giudizi davanti al Tribunale internazionale dell'Ambiente.

4) *La creazione di un Tribunale internazionale dell'Ambiente.*

1. *La finalità.* - La crisi ecologica riguarda l'intero pianeta, come ecosistema limitato nello spazio, che ospita la vita nelle sue varie forme.

Occorre un sistema di garanzia nuovo a livello internazionale che abbia il compito di giudicare, a nome dell'umanità, sulle violazioni delle norme primarie e convenzionali che riguardano l'ambiente.

La creazione di un Tribunale internazionale dell'Ambiente, come organo dell'ONU, costituisce un obbligo urgente per questa istituzione per molti motivi: l'aumento della popolazione mondiale; l'impatto ambientale disastroso per lo ambiente della politica dei Paesi industrializzati nei confronti del Terzo Mondo, con la intermediazione del FMI e della Banca Mondiale; i tentativi di sfruttamento dell'Antartide, dei fondali oceanici, dei grandi ecosistemi forestali (Amazzonia); le minacce dell'inquinamento transfrontaliero; le conseguenze sulla fascia di ozono; l'effetto serra; la desertificazione; ecc.

Il venire meno delle ragioni ideologiche nel rapporto Est- Ovest, sposta il conflitto ai rapporti Nord e Sud del Pianeta: l'ambiente con le sue risorse diventa causa pericolosa di conflitti ed è importante predisporre nuove regole giuridiche di responsabilità degli Stati e, conseguentemente, procedure di regolamento dei conflitti obbliganti ed efficaci, sostenute da autorità stabili a livello internazionale.

L'accelerazione della crisi ecologica mondiale (in un sistema planetario limitato e definito) si accompagna ad una parallela presa di coscienza collettiva, che supera le tradizionali divisioni politiche, religiose e sociali e che domanda all'ONU non di «mediare», ma di «giudicare» a nome della intera umanità, almeno nei casi più gravi.

2. *La base giuridica.* - L'ambiente, come diritto fondamentale dell'uomo, è una realtà anche in senso giuridico a livello internazionale, perché una norma primaria non scritta (ma ormai diffusa nella coscienza generale) ne impone il «riconoscimento» e la «salvaguardia».

Ogni diritto, e quindi anche il diritto internazionale, trova la sua causa giustificatrice nell'esigenza di assicurare il pacifico godimento dei beni naturali: questa funzione sarebbe impossibile senza assicurare la permanenza nella natura delle condizioni essenziali per la conservazione della vita.

Anzi oggi è in discussione perfino la vita dei soggetti umani che dovrebbero godere delle «utilità comuni» dei beni naturali (l'aria, le acque superficiali, i mari, i cicli ecologici vitali di piante e animali, ecc.).

Il Tribunale internazionale dell'Ambiente è, dunque, una necessità: un diritto fondamentale umano, quale è l'ambiente, non può rimanere senza difesa - secondo regole giuridiche appropriate e riconosciute - a livello internazionale. Si ripete: non è una scelta, ma una necessità urgente. I diritti umani, nella loro dimensione spaziale, hanno la forza della universalità e perciò superano barriere amministrative, politiche, ideologiche, sociali, culturali.

L'uomo è uguale nello spazio e non è perciò concepibile la difesa dell'ambiente che non rispecchi questo principio di uguaglianza a livello internazionale.

Ma nell'ambiente, come diritto umano, vi è una caratteristica fondamentale ulteriore: la dimensione temporale. Trattasi, cioè, di un diritto umano da proteggere con lo sguardo rivolto al futuro: ogni ferita importante all'ecosistema planetario produce effetti sicuri nel medio e lungo periodo (in conseguenza di fenomeni di accumulo, di sinergismo, di irreversibilità a cascata, ecc.) non solo in senso oggettivo

(sulla qualità e disponibilità delle risorse vitali e sulla capacità di resistenza ecologica complessiva dell'ecosistema), ma in senso soggettivo (sulle generazioni future).

Se la vita ha dei diritti inviolabili, certamente non si potrà negare il diritto alla vita delle generazioni future. Per conseguenza ogni coscienza umana è «divenuta oggi un tribunale dell'ambiente» con riferimento ai propri comportamenti, a quelli dei propri simili, ai fatti gravi di degrado ambientale che la cronaca quotidiana registra. Dal livello morale, sociale e culturale è inevitabile il passaggio alla fase giuridico-politica: il Tribunale internazionale dell'Ambiente si deve costituire presto per imporre il rispetto di regole di prevenzione e per riparare i danni (strumento di garanzia).

Compito del Tribunale sarà proprio quello di «giudicare» (non di «mediare») sulla base di nuove regole giuridiche internazionali di protezione ambientale.

Non bisogna lasciarsi fuorviare dalla parola «tribunale»: già esistono tribunali nei singoli Paesi che si occupano di ambiente, ma l'efficacia dei loro giudizi rimane limitata, in relazione alla natura e dimensione del fenomeno (oggettivamente internazionale).

Non basta un «difensore civico», ma occorre proprio un Tribunale internazionale dell'Ambiente, che tragga la sua forza morale e giuridica non dagli Stati, ma dalle singole persone umane, vere titolari di un diritto umano universale.

Le persone non possono «delegare» compiti di difesa ad organi burocratici, ma devono poter avere un Tribunale a disposizione, che abbia la forza di imporsi a tutti, compresi gli Stati, perché giudica in nome della comunità internazionale (intesa come totalità del genere umano vivente e delle generazioni future).

Tecnicamente sarebbe possibile creare un Tribunale internazionale dell'Ambiente come Tribunale speciale *ex art. 26* dello Statuto della Corte internazionale di giustizia (in questo caso opererebbe nell'ambito di tale struttura per una particolare competenza).

Ma si preferisce un Tribunale ad hoc, specializzato, con competenza esclusiva ambientale sia nei confronti degli Stati, sia su ricorso individuale.

Non è contraddittoria la esistenza di una Corte di Giustizia dell'Aja (giudice degli Stati per tutti gli altri affari) e un Tribunale internazionale dell'Ambiente (giudice degli Stati per l'applicazione delle norme primarie e secondarie sull'ambiente e giudice anche del diritto umano all'ambiente e garante di questo diritto, anche su ricorso dei singoli).

5) La creazione di una Agenzia internazionale.

Questa proposta è stata avanzata all'Aja da alcuni Governi.

È senz'altro da sostenere perché occorre un organo amministrativo con funzione di controllo, di gestione (anche di fondi), di programmazione. Non si possono sbilanciare gli strumenti di garanzia solo nel momento patologico giudiziario (che è in parte successivo).

6) Lo sviluppo deciso di una politica delle informazioni ambientali su base internazionale.

Questo è un aspetto molto importante. A parole si riconosce che l'informazione è un diritto, ma di fatto si frappongono ostacoli molteplici (per ragioni politico-economiche) al diffondersi di una corretta, completa, tempestiva informazione ambientale, socializzata sul territorio, su basi informatiche, facilmente accessibili per tutti i cittadini, anche non esperti.

Gli organi pubblici hanno una grande responsabilità al riguardo: essi non potranno «controllare» i fenomeni ambientali, senza la partecipazione consapevole dei cittadini. Si ritiene, perciò, che debbano svilupparsi le più opportune iniziative per la creazione di banche-dati su base internazionale, comunitaria e nazionale.

Per gli aspetti giuridici l'esempio offerto dalla Corte di Cassazione italiana con la sua rete di banche dati ambientali merita di essere seguito ed ulteriormente sviluppato.

ALLEGATO 1

SCHEDA (IPOTESI IN DISCUSSIONE)

Il Tribunale internazionale dell'Ambiente.

<i>Natura:</i>	organo giudiziario permanente dell'ONU con competenza esclusiva per l'ambiente.
<i>Composizione:</i>	25 membri (20 eletti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e 5 nominati dal Segretario Generale).
<i>Durata dell'incarico:</i>	9 anni.
<i>Indipendenza totale degli Stati:</i>	(compreso quello di appartenenza).
<i>Giudizi:</i>	l'udienza è costituita da 7 giudici (5 scelti a sorte e 2 indicati dal Presidente).
<i>Giudizi a Sezioni Unite:</i>	25 giudici per le questioni più gravi che riguardano le interpretazioni della Convenzione.
<i>Procedimento:</i>	il Tribunale internazionale dell'Ambiente delibera a porte chiuse e le sue sentenze sono motivate e rese pubbliche.
<i>Sanzioni:</i>	le decisioni obbligano tutti i soggetti ai quali si riferiscono (non solo gli Stati, ma anche gli individui o enti). La esecuzione a carico degli Stati è affidata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
<i>Diritto di accesso:</i>	punto qualificante è il diritto di ricorso individuale, una innovazione importante nel diritto internazionale. Il diritto di ricorso deve essere riconosciuto anche a gruppi di individui, organismi non governativi,

Stati oltre che alla Commissione internazionale dell'Ambiente.